

CENTRO STUDI RENATO BORDONE
SUI LOMBARDI, SUL CREDITO E SULLA BANCA

Dare credito alle donne

Presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età moderna

a cura di Giovanna Petti Balbi e Paola Guglielmotti



atti di convegno 16

Atti di convegno, 6

Comitato scientifico

Gian Giacomo Fissore

Jean-Louis Gaulin

Maria Giuseppina Muzzarelli

Luciano Palermo

Giovanna Petti Balbi

Giuseppe Sergi

Giacomo Todeschini

CENTRO STUDI RENATO BORDONE
SUI LOMBARDI, SUL CREDITO E SULLA BANCA

Dare credito alle donne.
Presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età moderna

Convegno internazionale di studi
Asti, 8-9 ottobre 2010

a cura di Giovanna Petti Balbi e Paola Guglielmotti

Asti 2012

Dare credito alle donne. Presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età moderna
a cura di Giovanna Petti Balbi e Paola Guglielmotti
Asti, Centro studi Renato Bordone sui Lombardi, sul credito e sulla banca, 2012, pp. 267
(Atti di convegno, 6)

ISBN 978-88-89287-10-1



Volume pubblicato con il contributo della “Fondazione Cassa di Risparmio di Asti”

Il volume è stato realizzato da Astigrafica s.n.c.

Progetto grafico e impaginazione
Astigrafica - Asti

In copertina:
particolare da una miniatura del secolo XV riprodotta in S. Comte, *La vie en France au Moyen Âge*,
Genève 1982, p. 31.

© 2012 Centro studi Renato Bordone sui Lombardi, sul credito e sulla banca

INDICE

GIOVANNA PETTI BALBI <i>Forme di credito femminile: osservazioni introduttive</i>	9
TIZIANA LAZZARI <i>Patrimoni femminili, monasteri e chiese: una proposta (Italia centro settentrionale, secoli VIII-X)</i>	25
PAOLA GUGLIELMOTTI <i>Patrimoni femminili, monasteri e chiese: esempi per una casistica (Italia centro settentrionale, secoli VIII-X)</i>	37
LAURA BERTONI <i>Investire per la famiglia, investire per sé. La partecipazione delle donne ai circuiti creditizi a Pavia nella seconda metà del XIII secolo</i>	51
PATRIZIA MAINONI <i>A proposito di fiducia: mogli, tutrici ed "epitropisse" nei testamenti pugliesi (secoli XIII-XIV)</i>	75
ROSSELLA RINALDI <i>Figure femminili nel sistema produttivo bolognese (secoli XIII-XIV)</i>	101
GABRIELLA PICCINNI <i>Conti correnti di donne presso l'ospedale senese di Santa Maria della Scala. Interessi, patti, movimenti di denaro (1347-1377)</i>	121
ANGELA ORLANDI <i>Le merciaie di Palma. Il commercio dei veli nella Maiorca di fine Trecento</i>	149
VIVIANA MULÈ <i>Note sulla presenza femminile nel mercato del credito in Sicilia nel XV secolo</i>	167
TERESA VINYOLES VIDAL e CARME MUNTANER I ALSINA <i>Affari di donne a Barcellona nel basso medioevo</i>	179
MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI <i>Le donne e i Monti di Pietà: storia di una relazione nel lungo periodo</i>	195
PIETRO DELCORNO <i>Dare credito alle donne nelle Sacre rappresentazioni fiorentine. Tre esempi di azione e persuasione</i>	211
ANNA ESPOSITO <i>Perle e coralli: credito e investimenti delle donne a Roma (XV-inizio XVI secolo)</i>	247
ANNA BELLAVITIS <i>Dare credito, fiducia e responsabilità alle donne (Venezia, secolo XVI)</i>	259

Il volume è dedicato a Renato Bordone prematuramente scomparso il 2 gennaio 2011.

Non è questa la sede per celebrare un uomo ben conosciuto, non solo nel mondo accademico, per la profonda cultura, la feconda progettualità, l'onestà intellettuale, la serenità di giudizio, la signorilità dei modi. Voglio solo ricordare il collega, il compagno di un lungo percorso accademico e di vita, iniziato dagli anni ottanta del secolo precedente nella comune frequentazione del Gruppo interuniversitario per lo studio dell'Europa mediterranea e continuato fino ad ora nel Centro studi sui lombardi, sul credito e sulla banca, di cui sono stata – per sua scelta – membro fondatore nel 1996. Anche senza esternare comuni esperienze, che risultano oggi dolorosi sentimenti personali, mi limito a sottolineare il costante e convinto impegno profuso da Renato per questo Centro che, sostenuto dalle autorità locali, avrebbe dovuto dare un giusto riconoscimento anche nella storiografia alla città di Asti e che, come lui auspicava, è diventato un preciso punto di riferimento per la serietà con cui è gestito, i convegni, i seminari, l'apertura ai giovani (sostenuti da borse di studio).

Il volume raccoglie le relazioni presentate al convegno Dare credito alle donne: presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età moderna, tenutosi ad Asti nei giorni 8 e 9 ottobre 2010. Manca però la conclusione, il bilancio che Renato Bordone aveva sviluppato a braccio dopo aver ascoltato le relazioni e partecipato agli animati dibattiti, benché inizialmente non avesse condiviso la scelta del tema. Purtroppo non è stato possibile proporlo, perché non era stata prevista la registrazione. Sono state inseriti anche i contributi di tre tra i borsisti, Laura Bertoni, Pietro Delcorno e Viviana Mulè, che hanno seguito i lavori del convegno, traendone ulteriori stimoli per le loro ricerche già indirizzate verso queste tematiche. Penso che anche Renato avrebbe condiviso questa scelta che testimonia e in un certo senso premia l'impegno del Centro in favore di giovani studiosi.

Giovanna Petti Balbi
(coordinatore del Comitato scientifico)

Dare credito, fiducia e responsabilità alle donne
(Venezia, secolo XVI)

ANNA BELLAVITIS

1. Il “credito” che le istituzioni danno alle donne

Per provare a rispondere alla domanda del convegno, partirò da una nozione prevalentemente, ma certamente non solo, “ideale” di dare e ricevere credito chiedendomi se le istituzioni “diano credito” alle donne¹.

In molti contesti, un esempio di diffidenza istituzionale nei confronti delle donne riguarda il loro diritto a essere testimoni. Le ricerche di Linda Guzzetti hanno però dimostrato che, nella Venezia trecentesca, le donne compaiono non solo come testimoni ma anche come rappresentanti di altre persone, donne come uomini, nei tribunali². La capacità di essere testimoni non è stabilita una volta per tutte, ma a seconda delle situazioni. Per provare il valore di una dote, nella domanda di restituzione, era necessario presentare ai Giudici del Proprio un teste «idoneum, vel masculum, vel foeminam»³. In questo specifico settore, le leggi veneziane davano parità di “credito” al teste donna o uomo. Secondo gli Statuti, la testimonianza di sole donne era sufficiente nelle procedure di restituzione di dote, per dare validità a un testamento orale (o «per breviario») e per confermare dei legati. Nelle altre procedure di giustizia, la testimonianza di una donna doveva essere confermata da quella di un uomo e le glosse agli Statuti precisano che le donne rientra-

¹ Per un quadro analitico più generale sulla questione, si veda *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. PRODI, Bologna 2007.

² L. GUZZETTI, *Women in Court in Early Fourteenth Venice*, in *Across the Religious Divide. Women, Property and Law in the Wider Mediterranean (ca. 1300-1800)*, a cura di J. G. SPERLING e S. KELLY WRAY, New York-Abingdon 2010, pp. 51-66; sui diritti femminili negli Statuti veneziani, cfr. G. ZORDAN, *Le persone nella storia del diritto veneziano prestatutario*, Padova, 1973; M.T. GUERRA MEDICI, *I diritti delle donne nella società altomedievale*, Napoli, 1986; F. SORELLI, *Le donne a Venezia nel Medioevo (sec. XII-XIV)*, Perugia, 2000; per un confronto con Roma, S. FECCI, *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Roma 2004 e per un confronto con Firenze, dove le donne dovevano sempre essere rappresentate da un *mundualdus*, cfr. T. KUHEN, *Law, Family and Women: Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*, Chicago 1991.

³ *Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen*, Venezia 1729, lib. 6, cap. 7, c. 87. Sugli Statuti di Jacopo Tiepolo, cfr. R. CESSI, *Gli Statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, Venezia 1938. Sulla codificazione del diritto veneziano, cfr. le sintesi recenti di J. FERLUGA, *Il diritto*, in *Storia di Venezia*, vol. I, *Origini-Età ducale*, a cura di L. CRACCO RUGGINI, M. PAVAN, G. CRACCO e G. ORTALLI, Roma 1992, pp. 677-692; A. PADOVANI, *La politica del diritto*, in *ibid.*, vol. II, *L'età comunale*, a cura di G. CRACCO, G. ORTALLI, Roma 1995, pp. 303-329; V. CRESCENZI, *Il diritto civile*, in *ibid.*, vol. III, *La formazione dello Stato patrizio*, a cura di G. ARNALDI, G. CRACCO, A. TENENTI, Roma 1997, pp. 409-474.

vano, con gli schiavi, i minori, i condannati a pene infamanti e i parenti delle parti in causa, fra i soggetti la cui testimonianza non poteva essere ricevuta in giustizia⁴.

In un consulto del Maggior Consiglio del 1475, che interviene a modificare la norma statutaria si legge:

alcun testamento per breviarior levar non si possi, se il defunto al tempo de la infermità o de alcun altro rispetto che sia parso a lui non haverà chiamato per questa cason almen doi testimonii mascoli, o per cadaun mascolo due femine deliberatamente [...]. De ducati cento in suso sian deliberatamente chiamadi et pregadi almen tre testimonii mascoli, over due femine per un maschio⁵.

A partire dal Cinquecento, la parità maschi/femmine nelle testimonianze decade anche negli altri settori. Nel 1535, il doge Andrea Gritti, grande riformatore del diritto veneto, che tenta, senza riuscirci, di trasformare in un diritto molto più formalizzato, in cui "l'arbitrio" dei giudici avrebbe dovuto avere meno peso, fa riferimento a una legge del Maggior Consiglio del 1501 che aveva stabilito che «in li casi occorrenti de ducati 10 in suso non se intende esser provato, salvo per testification de doi testimonii mascoli, overo per tre femine almanco», per introdurre una "correzione" alla norma statutaria sulle doti. «Poiché non è meno necessario questo ordine nel levar de le vadie repromesse, e dote de le donne, che sono levate per testification de uno testimonio solo e spese volte importano grande summa de denari, però l'anderà parte che l'ordine predicto de doi testimoni mascoli, over [tre] femine se debbi osservar in tutto, et per tutto, etiam nel levar de le dicte vadie de repromesse et dote de matrimonii, che de caetero saranno contratti»⁶. Mentre per le doti un maschio vale ormai una femmina e mezza, per i testamenti, ma solo quelli orali, un maschio vale due femmine. L'evoluzione verso una minore "credibilità" delle donne in giustizia si può inserire in una tendenza più generale, ossia, come ha scritto Giacomo Todeschini, quella della produzione:

all'inizio dell'età moderna e oltre [di] una moltiplicazione di definizioni dell'infamia ossia della inattendibilità, derivanti non dalla rilevazione di uno status o di un comportamento, ma piuttosto dall'identificazione di forme di grossolanità naturale, ossia di incapacità a comprendere la nozione stessa di reputazione contrattata di cui sempre più si facevano arbitri il potere religioso e civile⁷.

⁴ GUZZETTI, *Women in Court* cit.

⁵ *Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen* cit., libro 6, cap. 44, c. 103, Consulto 44, c. 151.

⁶ *Ibid.*, *Correzione Gritti*, cap. 6, c. 172v. Nell'edizione settecentesca degli Statuti si dice solo «doi testimoni mascoli, over femine», mentre nell'indice si dice «doi mascoli over tre femine»: l'assenza di specificazione è molto probabilmente una svista dell'editore, ma potremmo anche pensare che a questo punto scrivendo «doi mascoli» si sottintenda anche «tre femine», ovvero che un maschio valga come una femmina e mezza. Sulle particolarità del diritto veneto e sul ruolo di Andrea Gritti, si vedano almeno G. COZZI, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta*, Roma 1980, pp. 15-152 e C. POVOLO, *Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo Stato territoriale (sec. XV-XVIII)*, in *Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione. Secoli XVI-XIX*, a cura di I. BROCCHI, A. MATTONE, Roma 2006, pp. 255-296.

⁷ G. TODESCHINI, *Fiducia e potere. La cittadinanza difficile*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere* cit., pp. 15-26, p. 23.

Nel caso specifico del ruolo delle donne nella società, va anche ricordato che esiste un dibattito storiografico, espresso da una vasta e contraddittoria bibliografia, sul presunto "peggioramento" della situazione delle donne in età moderna, nei vari paesi europei, che spazia dal diritto alla religione all'economia, e che sia impossibile riassumere qui. Al di là delle modificazioni statutarie, è però possibile che la prassi fosse più elastica. È quanto risulta dalle ricerche di James Shaw sulla magistratura veneziana della Giustizia Vecchia tra Cinque e Seicento:

Despite sources suggesting that female testimony was worth less than male, it is difficult to find this principle being applied in practice. In addition to appearing as litigants in their own right, women also appeared as the legal guardians of their children, and could act as sureties for adult males as well⁸.

Non è facile distinguere una nozione ideale-metaforica di credito da una nozione concreta e finanziaria, poiché ovviamente le due cose andavano insieme, prova ne sia il fatto che aumentando il valore dei beni aumentava il numero di testimoni richiesti. Pensiamo adesso ai diritti di cittadinanza: se "dare credito" in senso metaforico poteva implicare la scelta di accogliere qualcuno nell'ambito del corpo dei cittadini, quest'atto implicava delle conseguenze economiche e consentiva agevolazioni fiscali a chi otteneva il privilegio di cittadinanza. E viceversa: dare a qualcuno il privilegio di cittadinanza significava anche che si era pronti a dargli fiducia e del resto l'idea che il cittadino è colui che contribuisce al benessere comune appare tanto nelle leggi che nelle formule della concessione del privilegio⁹. A Venezia, le donne non erano formalmente escluse da questo tipo di "credito", ma il titolo di cittadinanza veneziana era molto connotato dal punto di vista del genere, dato che serviva all'esercizio di determinate attività lavorative, nel commercio o nella burocrazia. Pertanto, il fatto di trovare pochissime donne fra i candidati al privilegio di cittadinanza ci dà maggiori informazioni sul ruolo economico delle donne a Venezia che sul loro statuto sociale, ma dopotutto, forse, è la stessa cosa...¹⁰.

La tutela implica una relazione di credito, dato che il tutore gestisce dei beni che non gli

⁸ J.E. SHAW, *The Justice of Venice: Authorities and Liberties in the Urban Economy, 1550-1700*, Oxford 2006, pp. 165-166; sul particolare caso torinese, in cui le donne sono di fatto assimilate, nelle procedure di giustizia, ai "miserabili" cfr. S. CERUTTI, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino, XVIII secolo)*, Milano 2003.

⁹ Sulla questione si veda almeno TODESCHINI, *Fiducia e potere* cit.

¹⁰ Sul privilegio di cittadinanza a Venezia, cfr. A. BELLAVITIS, *Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au XVI^e siècle*, Roma 2001; R.C. MUELLER, *Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale*, Roma 2010 (Deputazione di Storia Patria per le Venezia), Studi, 1; sui diritti di cittadinanza femminili in epoca medievale e moderna, cfr. M.C. HOWELL, *Citizenship and Gender: Women's Political Status in Northern Medieval Cities*, in *Women and Power in the Middle Ages*, a cura di M. ERLER e M. KOWALESKI, Athens (Ga.)-London 1988, pp. 37-60; A. BELLAVITIS, *Alla ricerca delle cittadine*, in *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, Atti del Convegno (Pontignano, Università di Siena, 7-9 febbraio 2003), a cura di G. CALVI, Roma 2004, pp. 3-20; sulle attività imprenditoriali delle donne a Venezia, si veda L. GUZZETTI, *Gli investimenti delle donne veneziane nel Medioevo*, di prossima pubblicazione in «Archivio Veneto».

appartengono e che deve poi restituire ai legittimi proprietari. Il diritto veneziano non fa differenza tra cura e tutela: ai *commissari* si può affidare tanto l'esecuzione dei legati che la tutela dei figli minori¹¹. Se il tutore non è stato scelto dal padre nel suo testamento, intervengono le magistrature deputate ad accogliere le richieste di tutela presentate da altri familiari (Giudici di Petizion¹²) o, in assenza di questi, le magistrature cui è affidata direttamente la tutela sui minori (Procuratori di San Marco¹³). In diritto veneziano, la madre può designare per testamento i tutori dei propri figli, ma la scelta materna deve essere confermata dai Giudici del Mobile¹⁴. Questa possibilità accordata dalle leggi alle Veneziane, anche se non sono ancora riuscita a trovarne traccia nella documentazione giudiziaria, è degna di nota, in un contesto generale in cui il diritto stesso delle madri a essere tutrici non può esser dato per scontato¹⁵.

Nel Cinquecento, a Venezia, sono in maggioranza le madri a chiedere e ottenere la tutela dei figli minorenni¹⁶. È la scelta più diffusa e i Giudici non sembrano aver bisogno di parti-

¹¹ M. FERRO, *Dizionario del diritto commune e Veneto*, Venezia 1779, voce *Tutela*.

¹² Cfr. *Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen cit.*, c. 32v.

¹³ Sulle molteplici prerogative di questa importante magistratura, cfr. R.C. MUELLER, *The Procurators of San Marco in the Thirteenth and Fourteenth Century: A Study of the Office as a Financial and Trust Institution*, in «Studi Veneziani», 13 (1971), pp. 105-220.

¹⁴ FERRO, *Dizionario cit.*

¹⁵ Cfr. per confronti europei, M. SZEFTEL, *Le statut juridique de l'enfant en Russie avant Pierre le grand*, in *L'enfant. Europe médiévale et moderne*, Bruxelles 1976, pp. 635-656; M. GARDEN, *Les relations familiales dans la France du XVIII^e siècle: une source, les conseils de tutelle*, in *Les actes notariés. Source de l'histoire sociale, XVI^e-XIX^e siècles*, a cura di B. VOGLER, Strasbourg 1979, pp. 173-186; J.-P. BARDET, *Les procès-verbaux de tutelle: une source pour la démographie historique*, in *Mesurer et comprendre. Mélanges offerts à Jacques Dupâquier*, Paris 1993, pp. 1-21; ID., *Acceptation et refus de la vie à Paris au XVIII^e siècle*, in *La vie, la mort, la foi, le temps. Mélanges offerts à Pierre Chaunu*, a cura di J.-P. BARDET e M. FOISIL, Paris, 1993, p. 67-83; H. NEVEUX, *Sollicitations conjoncturelles des cercles de parenté. Position du problème à partir du milieu rural français (XVI^e-XVIII^e siècle)*; M. PAROLA, *La parenté et les métiers à Turin pendant l'époque Napoléonienne* e S. PERRIER, *Rôles des réseaux de parenté dans l'éducation des mineurs orphelins selon les comptes de tutelle parisiens (XVII^e-XVIII^e siècle)*, *Les réseaux de parenté*, numero monografico di «Annales de démographie historique», 115 (1995), pp. 35-42; 43-57; 125-135; S. PERRIER, *Des enfances protégés: la tutelle des mineurs en France (XVII^e-XVIII^e siècles)*, Saint-Denis 1998; I. CHABOT, *Seconde nozze e identità materna nella Firenze del tardo Medioevo*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, A. JACOBSON SCHUTTE, T. KUEHN, Bologna 1994, pp. 493-523; V. GOURDON, *Les mécanismes différentiels de mobilisation familiale autour des orphelins: l'exemple des grands-parents dans le système de la tutelle au XVIII^e siècle en France*, in *Lorsque l'enfant grandit. Entre dépendance et autonomie*, a cura di J.-P. BARDET, J.-N. LUC, I. ROBIN-ROMERO e C. ROLLET, Paris 2003, pp. 307-321; C. FISHER, *Guardianship, the Family and the Rise of the Renaissance Florentine State, 1368-1393*, in *Famiglie e poteri in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di A. BELLAVITIS e I. CHABOT, Roma, 2009, pp. 265-282; A. IGHE, *Replacing the Father - Representing the Child. A Few Notes on the European History of Guardianship*, in *Less Favored - More Favored: Proceedings from a Conference on Gender in European Legal History, 12th-19th centuries*, Copenhagen 2004, http://www.kb.dk/da/publikationer/online/fund_of_forskning/less_more/index.html.

¹⁶ A. BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission à Venise au XVI^e siècle*, Rome 2008.

colari giustificazioni per concederla, anche in presenza di parenti maschi e anche nel caso in cui l'attribuzione della tutela alla madre vedova imponga la divisione dei beni della *fraterna* mercantile che il padre formava con i propri fratelli, e quindi permetta di fatto alla madre di gestire i beni del marito defunto¹⁷. Naturalmente sappiamo che, dal punto di vista del diritto, è stato necessario compiere una strada relativamente lunga per superare la diffidenza del diritto romano nei confronti della tutela materna, legata soprattutto al pericolo di nuove nozze, e arrivare al riconoscimento della possibilità della tutela della madre vedova, ammesso che non si risposasse, nel contesto dell'evoluzione cristiana della disciplina matrimoniale¹⁸. Nelle fonti veneziane non compaiono le argomentazioni che Giulia Calvi ha ritrovato nel caso fiorentino da cui risulta che le madri potevano essere tutrici solo in quanto non erano eredi dei figli¹⁹. Inoltre, al di fuori dal patriato, le seconde nozze di vedove tutrici dei propri figli non sembrano porre nessun problema e talvolta sono proprio i mariti a rifiutare di accollarsi l'onere della tutela dei figli della propria moglie²⁰.

Le sentenze cinquecentesche dei Giudici di Petizion riguardano anche l'uscita dalla tutela, un atto giuridico indispensabile per permettere ai giovani, di divenire *homines liberi et non subiecti*, una formula che, impiegata tanto per i maschi che per le femmine, è particolarmente sorprendente quando è utilizzata a proposito di ragazzine di dodici o quattordici anni. La maggiore età, per essere *idoneus in iudiciis vel contractibus* passò infatti nel 1586 da dodici a quattordici anni per le femmine e da quattordici a sedici i maschi. Le autorizzazioni di liberarsi dalla tutela sono accordate a ragazzi e ragazze di quest'età o poco più, poiché questo dice la legge, ma, nei loro testamenti, i padri e le madri tendono invece a dilazionare l'uscita dei figli dalla famiglia. I padri impongono ai maschi di restare in casa, o «sotto la madre», sino a venticinque, trent'anni e persino quaranta, se si tratta di illegittimi affidati alla *fraterna*; mentre per le figlie tanto i padri che le madri tendono a raccomandare che non siano sposate prima dei loro diciott'anni. Le volontà dei genitori erano dunque in contrasto con una legge che i Giudici tendevano ad applicare alla lettera²¹.

2. La dote: un credito femminile

Nei testamenti di artigiani, le mogli sono di solito nominate esecutrici testamentarie e molto spesso eredi e si lascia loro completa libertà di gestione, mentre nei testamenti dei mercanti si preferisce (ma non sempre) far intervenire i fratelli, ovvero i soci della compag-

¹⁷ Archivio di Stato di Venezia (ASV), *Giudici di Petizion, Terminazioni*, reg. 119, 1591, 18 maggio.

¹⁸ Cfr. Y. THOMAS, *La division des sexes en droit romain*, in *Histoire des femmes. L'Antiquité*, a cura di P. SCHMITT-PANTEL, Paris, 1990, pp. 103-156; G. DI RENZO VILLATA, *Tutela*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano 1992, vol. XLV, pp. 305-360.

¹⁹ G. CALVI, *Il contratto morale. Madri e figli nella Toscana moderna*, Roma-Bari 1994.

²⁰ ASV, *Giudici di Petizion, Terminazioni*, reg. 119, 1592, 5 maggio. A Londra, nel Trecento, il 57% delle vedove che chiedevano la tutela dei propri figli si erano già risposate, cfr. B.A. HANAWALT, *Growing Up in Medieval London. The experience of Childhood in History*, New York-Oxford 1993, pp. 89-107.

²¹ BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission* cit.

nia mercantile (e le due cose spesso coincidono) o i membri della confraternita²². Qui entra in gioco il diverso ruolo economico della dote nei diversi gruppi sociali, un tema di ricerca che meriterebbe ulteriori approfondimenti. Lo scarto temporale tra l'accesso all'eredità paterna da parte di figli e figlie dà alla dote la funzione di «sostenere gli oneri del matrimonio» e, di fatto, in tutti i gruppi sociali, la dote è il capitale che arriva alla coppia al momento del matrimonio. Ereditata o costituita con i guadagni del proprio lavoro, o ancora ricevuta da un'istituzione di beneficenza, la dote della moglie entra nel capitale della fraterna mercantile, contribuisce a mantenere un tenore di vita all'altezza del proprio status o carica e aiuta a metter su bottega. Alla fine del matrimonio ovvero alla morte di uno dei coniugi, quel capitale, a differenza degli apporti e guadagni del marito, deve essere restituito alla vedova, eventualmente accresciuto di una controdote, proveniente dai beni del marito²³. Nel Settecento, Mary Astell e Lady Mary Wortley Montagu consideravano il sistema dotale di diritto romano una ben maggiore garanzia e protezione dei patrimoni femminili, in confronto al diritto inglese in cui le donne sposate perdevano ogni diritto sui loro beni²⁴. La dote è sempre un credito femminile: la moglie è la prima creditrice sui beni del marito, il che significa che la dote è "assicurata" su beni immobili del marito, e che se questo li vuole vendere deve chiederne l'autorizzazione alle magistrature competenti, ma significa anche che il matrimonio implica una situazione di disequilibrio economico non necessariamente a sfavore della moglie la quale è di fatto titolare di una proprietà, anche se non la può gestire, ma che può essere ben superiore ai guadagni del marito. In un contesto socio-economico in cui, al di fuori dei ceti artigiani, le mogli generalmente non esercitano un'attività propria, la dote e i beni ereditati costituiscono la principale ricchezza e il fondamento del potere economico femminile. Notiamo però che si trovano, nel patriziato veneziano, così come in altre realtà europee, delle donne di ceto patrizio che esercitano «negocio e mercanzia» della seta²⁵.

²² Sui testamenti veneziani, rinvio a A. BELLAVITIS, *Il testamento: un diritto, un dovere o uno spazio di libertà?*, in *Circolazione di beni, circuiti di affetti. La famiglia europea in età moderna*, Atti del Convegno, (Università di Roma-La Sapienza, 13-14 febbraio 2007), a cura di R. AGO e B. BORRELLO, Roma 2009, pp. 7-29.

²³ Per una sintesi recente incentrata però più sugli aspetti patrimoniali e di trasmissione che sull'uso delle dote durante il matrimonio, si veda P. LANARO e G.M. VARANINI, *Funzioni economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale (tardo medioevo/finizi età moderna)*, in *La famiglia nell'economia europea, secc. XIII-XVIII*, Atti della Quarantesima Settimana di studi dell'Istituto internazionale di storia economica F. Datini (Prato, 6-10 aprile 2008), Firenze, 2009, pp. 81-102; per un succinto panorama bibliografico rinvio a A. BELLAVITIS, *Genre, transmission et mobilité sociale: quelques notes bibliographiques*, in *Mobilité et transmission dans les sociétés de l'Europe moderne*, a cura di A. BELLAVITIS, L. CROQ e M. MARTINAT, Rennes 2009, pp. 13-23.

²⁴ A.L. ERICKSON, *Women and Property in Early Modern England*, London-New York 1995.

²⁵ Vedi i casi citati in L. MOLÀ, *Le donne nell'industria serica veneziana del Rinascimento*, in *La seta in Italia dal Medioevo al Seicento. Dal baco al drappo*, a cura di L. MOLÀ, R.C. MUELLER, C. ZANIER, Venezia 1999, pp. 423-459 e A. BELLAVITIS, *Le travail des femmes dans les contrats d'apprentissage de la Giustizia Vecchia (Venise, XVI^e siècle)*, in *Le travail, les femmes et le quotidien (XIV^e-XVIII^e siècle). Textes offerts à Christiane Klapisch-Zuber*, a cura di I. CHABOT, D. LETT, J. HAYEZ, Paris 2006, pp. 181-195; sulla produzione della seta come attività femminile compatibile con l'appartenenza al patriziato urbano, cfr., tra l'altro, M. WENSKY, *Women's Guilds in Cologne in the Later Middle Ages*, in «The Journal of European Economic History», 11 (1982), 3, pp. 631-650 e M.C. HOWELL, *Women, Production and Patriarchy in Late Medieval Cities*, Chicago-London 1986.

Stanley Chojnacki ha parlato di *power of love* e di *wealthy patrician mothers* le quali, in virtù dell'importanza della loro dote, hanno potere economico e soprattutto ricevono da parte dei mariti "credito e fiducia". The *power of love* espresso dei testamenti maschili è dunque direttamente proporzionale al *power of dowry*, il che implica anche che nella maggior parte dei testamenti maschili, nel patriziato, si chieda alla moglie di restare come vedova in casa e di non esigere la dote la cui restituzione metterebbe in crisi le finanze familiari, così come il pagamento della stessa dote ha, a suo tempo, comportato dei problemi alle finanze della famiglia di origine²⁶.

Tutta la questione dell'inflazione dotale, e dei tentativi di arginarla, più o meno sinceri, da parte delle autorità competenti, meriterebbe in realtà ancora molta attenzione. A metà Seicento, suor Arcangela Tarabotti, monaca per forza, collegava, con grande lungimiranza, la limitazione dei matrimoni, causa e effetto al tempo stesso dell'aumento incontrollato delle doti, e il conseguente affollamento dei conventi femminili, alla necessità di limitare le nascite per mantenere il potere politico all'interno di un'élite ristretta²⁷. Del resto, l'inflazione dotale è in parte puramente nominale, nella misura in cui si può trattare di una strategia per mettere al riparo i capitali dalle esigenze dei creditori. Si può inoltre mettere in evidenza un legame ideale tra due fenomeni antichi, ma particolarmente diffusi tra Cinque e Seicento, ovvero il fedecommesso e l'aumento delle doti, intesi come due modi di bloccare i patrimoni rispetto alle esigenze dei creditori, poichè i beni sotto fedecommesso e i beni vincolati alla dote non potevano essere pignorati e espropriati in caso di debito. I fedecommessi potevano però, e succedeva più spesso di quel che si pensa, esser sciolti, e quindi i beni intaccati; le doti, che non si potevano invece toccare, potevano essere sopravvalutate, in modo da proteggere un capitale più importante, che spesso non veniva mai pagato²⁸. Di fatto, si creavano situazioni di credito a molteplici livelli, in cui le donne restavano creditrici dei loro uomini, padri e fratelli che non avevano pagato e mariti e loro famiglie che faticavano a restituire.

L'importanza dei beni femminili, reali, o nominali, giustifica una produzione legislativa abbondante, in tutte le norme statutarie, e che esula dalla soluzione di conflitti fa-

²⁶ S. CHOJNACKI, *Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society*, Baltimore 2000 e si veda anche D.E. QUELLER e T.F. MADDEN, *Father of the Bride: Fathers, Daughters and Dowries in Late Medieval and Early Renaissance Venice*, in «Renaissance Quarterly», 46 (1993), 4, pp. 685-711.

²⁷ F. MEDIOLI, *L'inferno monacale di Arcangela Tarabotti*, Torino, 1990; V. COX, *The Single Self: Feminist Thought and the Marriage Market in Early Modern Venice*, in «Renaissance Quarterly», 48, (1995), 3, pp. 513-581; sulle monacazioni forzate a Venezia, cfr. J.G. SPERLING, *Convents and the Body Politic in Late Renaissance Venice*, Chicago-London 1999.

²⁸ Sul fedecommesso a Venezia, si vedano i recenti contributi di P. LANARO, *Fedecommesso, doti, famiglia: la trasmissione della ricchezza nella Repubblica di Venezia (XV-XVIII secolo)* e L. MEGNA, *Fedecommessi dividui e fedecommessi individui nelle strategie di conservazione dei beni e dell'onore a Venezia tra Cinque e Seicento*, presentati ai convegni organizzati a Roma (23-24 aprile 2009) e Venezia (1-2 ottobre 2010) nell'ambito del programma di ricerca *Fedecommesso e meccanismi di conservazione dei patrimoni/ Fidécimmis et mécanismes de conservation des patrimoinies* (École Française de Rome, Università Ca' Foscari-Venezia, Université Paris-Ouest-Nanterre), a cura di J.F. CHAUVARD, P. LANARO e A. BELLAVITIS, di prossima pubblicazione.

miliari per diventare un elemento fondamentale del legame sociale. Da questo punto di vista, il caso veneziano sembra emblematico, nel senso che si può sostenere che le leggi suntuarie sulla dote, così come la protezione della dote e la garanzia della sua restituzione siano funzionali alla conservazione dell'equilibrio tra le famiglie del patriziato e quindi alla stabilità politica veneziana. La restituzione della dote, regolamentata da una procedura complessa e articolata, sembra funzionare molto bene nel caso veneziano. La dote restituita corrisponde per valore ma non per qualità alla dote pagata: i beni immobili sono molto più importanti e tra questi soprattutto i beni fuori città, come previsto dagli Statuti. Assicurata sui beni immobili del marito o della sua famiglia, la dote è all'origine di un trasferimento di proprietà immobiliari dalla famiglia del marito a quella della moglie²⁹.

Nel Cinquecento, nei 3/4 dei casi sono le vedove, e non i loro eredi, a chiedere la restituzione della dote, nell'anno che segue la morte del marito. Le patrizie rappresentano circa il 15% delle domande di restituzione, nonostante il ceto patrizio rappresenti appena il 2-3% della popolazione cittadina in quest'epoca, a conferma dell'esistenza di un problema specifico per il patriziato, dovuto a ragioni evidenti: maggior differenza d'età al matrimonio e maggior valore delle doti³⁰.

Le leggi sulla dote e la loro applicazione hanno ricevuto molta attenzione da parte della storiografia di genere, negli ultimi anni, a partire dal dibattito sulla *diverging devolution* avviato da Jack Goody e Diane Owen Hughes negli anni '70³¹. Al di là di alcune indubie costanti, tuttavia, la questione ha delle declinazioni specifiche e particolari a seconda dei contesti politici, sociali ed economici³². Nel caso veneziano è necessario situare l'evoluzione della normativa sulla dote e la sua applicazione nel contesto di un regime repubblicano, fondato su un ideale di "uguaglianza" tra i membri dell'élite politica, il patriziato. Si può essere del tutto d'accordo con Jutta Sperling quando afferma che:

²⁹ Sulle restituzioni dotali a fine medioevo, cfr. CHOJNACKI, *Women and Men* cit.; L. GUZZETTI, *Dowries in fourteenth-century Venice*, in «Renaissance Studies», 16 (2002), 4, pp. 430-473; sul Cinquecento, BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission* cit.; sulla circolazione di beni immobili in relazione alle restituzioni dotali, cfr. J.-F. CHAUVARD, *La circulation des biens à Venise. Stratégies patrimoniales et marché immobilier (1600-1750)*, Roma 2005.

³⁰ BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission* cit., p. 65.

³¹ Cfr. *Family and Inheritance: Rural Societies in Western Europe, 1200-1800*, a cura di J. GOODY, J. THIRSK, E.P. THOMPSON, Cambridge 1978; D.O. HUGHES, *From Brideprice to dowry in Mediterranean Europe*, in «Journal of Family History», 7 (1978), pp. 7-43. Cfr., fra le ricerche sulla realtà italiana in anni recenti, *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX sec.)*, a cura di G. CALVI e I. CHABOT, Torino 1998; *Proprietarie. Avere, non avere, ereditare, industriarsi*, a cura di A. ARRU, L. DI MICHELE, M.S. PICONE, Napoli 2001; *Across the Religious Divide. Women, Property and Law in the Wider Mediterranean (ca. 1300-1800)*, a cura di J. G. SPERLING e S. KELLY WRAY, New York-Abingdon 2010.

³² Cfr. per un confronto con Firenze, I. CHABOT, *Le gouvernement des pères: l'État florentin et la famille (XIV^e-XV^e siècles)*, in *Florence et la Toscane, XIV^e-XIX^e siècles. Les dynamiques d'un État italien*, a cura di J. BOUTIER, S. LANDI, O. ROUCHON, Rennes 2004, pp. 241-263.

dowry inflation was a direct result of asymmetrically gendered, patriarchal inheritance laws, which provided men from marrying into the patriciate but institutionalised upward female social mobility. In addition, it accelerated the differentiation in wealth and status among noblemen, whose 'uniformity' was never more than a constitutional ideal³³.

Va però anche detto che il problema della reciprocità dello scambio matrimoniale, e dunque del credito che si innesca fra famiglie, va situato non solo nel momento del contratto matrimoniale, ma nel tempo lungo della vita matrimoniale, dell'eventuale vedovanza e della restituzione della dote alla vedova o alla sua famiglia: uno scambio e una relazione creditizia che si possono anche prolungare su più generazioni. Da questo punto di vista, il fatto che, a partire dal 1535, le leggi suntuarie sull'inflazione dotale limitino a un massimo di 1.000 ducati il "terzo" della dote che non andava restituito e che le norme sulla restituzione della dote siano realmente applicate nel caso veneziano, a differenza, senza dubbio, di altre realtà italiane, dimostra come, da "diritto femminile", la dote e la sua restituzione possano essere considerate una componente della stabilità politica del governo veneziano. Le leggi però, si applicano a tutta la popolazione: ci si può chiedere allora se il particolare contesto politico veneziano abbia originato dei diritti femminili specifici e un maggior grado di "bilateralità" nella successione³⁴.

Anna Bellavitis
Université de Rouen-GRHIS
anna.bellavitis@univ-rouen.fr

³³ SPERLING, *Convents and the body politic* cit., p. 24.

³⁴ Cfr. per questo dibattito I. CHABOT, *Ricchezze femminili e parentela nel Rinascimento. Riflessioni intorno ai contesti veneziani e fiorentini*, in «Quaderni storici», 40 (2005), 118, pp. 203-229 e, per la restituzione della dote a Firenze, EAD., *Widowhood and Poverty in Late Medieval Florence*, in «Continuity and Change», 3 (1988), pp. 291-311.